

FOCUS ON

RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E REATI COLPOSI

Analisi e commento della sentenza Cass. 43656/2019 sulla compatibilità tra responsabilità degli enti ex dlgs 231 e reati-presupposto colposi.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D.LGS N. 231/2001 PUO' SUSSISTERE SE IL REATO PRESUPPOSTO È MERAMENTE COLPOSO?

Con la recentissima sentenza n. 43656/2019 del 28.10.2019, i giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso proposto dalla società, datrice di lavoro, contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva ritenuto la ricorrente responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), e art. 25-septies, (capo F), per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo.

Nel caso di specie, in entrambi i gradi di merito la causa dell'infortunio sul posto di lavoro era stata individuata nel cedimento del suolo, e la responsabilità era stata addebitata sia al capocantiere preposto che alla società datrice di lavoro per non aver entrambi fornito una specifica informativa sull'esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che nella mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi e nel non avere esercitato la necessaria vigilanza al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

Sono ricorsi in cassazione sia il capocantiere preposto che l'ente e la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del capocantiere, accogliendo unicamente il ricorso proposto dall'ente.

Precisamente, quanto al ricorso proposto dall'ente, che qui interessa esaminare, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso dedotto dalla società in relazione all'incompatibilità tra la natura colposa del reato di infortunio sul lavoro ed il finalismo imposto dall'art. 5 del D.lgs 231/2001 (interesse o vantaggio dell'ente), mentre ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo all'omessa verifica da parte dei Giudici di merito della sussistenza di due presupposti fondamentali per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell'ente, ossia: (i) la ricorrenza di un interesse o vantaggio per l'ente, (ii) la mancata adozione di un modello organizzativo e/o l'inidoneità dello stesso.

Nel cassare la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla responsabilità amministrativa dell'ente, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi fondamentali in tema di responsabilità ex d.lgs n 231/2001:

- i criteri di imputazione oggettiva previsti dal d.lgs n 231/2001 non sono incompatibili con i reati meramente colposi, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.
- 2) Interesse e vantaggio sono criteri di imputazione alternativi e concorrenti tra loro e pertanto l'omessa verifica da parte del Giudice di merito della sussistenza di uno o dell'altro criterio, esclude automaticamente il configurarsi di una responsabilità amministrativa dell'ente. Sul punto infatti la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato: "la sentenza impugnata, al di là di un generico richiamo ad una maggiore velocità nell'esecuzione dei lavori, non indica puntualmente quale "interesse" o "vantaggio" sia stato ravvisato nell'agire dell'ente".
- 3) Nell'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, la valutazione, relativa alla mancanza o inidoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo, costituisce il passaggio obbligato nel giudizio di accertamento dell'illecito amministrativo. In merito, la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato: "risulta del tutto omessa nelle sentenze di merito la valutazione sul contenuto e sulla idoneità



del modello organizzativo, tema che pure la difesa aveva seriamente posto con l'atto di appello e con la memoria successiva"

Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha statuito con la sentenza n. 43656/2019 il seguente principio di diritto a cui dovrà attenersi il giudice di rinvio:

"In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto".

Alla luce dei principi fondamentali ribaditi in tale sentenza, si ritiene di poter affermare che la natura colposa del reato presupposto non esclude la responsabilità amministrativa dell'ente. Tuttavia non bisogna identificare tale responsabilità con la responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è infatti responsabilità autonoma e distinta, rispetto a quella della persona fisica, e da tale responsabilità la società può essere esonerata se dimostra che il reato- sia esso doloso o colposo- non è stato compiuto nel suo interesse o per il conseguimento di un suo vantaggio e soprattutto se prova di aver adottato ed attuato, precedentemente all'evento, un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo.

Avv. Fabiana Montefusco

